
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

PARTE I

INTRODUZIONE ALLE INVENZIONI INDUSTRIALI

CAPITOLO 1

I CONFINI DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE

Sezione 1

Innovazione e brevetto

di Marco Gulotta

SOMMARIO

1. L'innovazione tecnica tra proprietà ed esclusività. – 2. La tutela dell'invenzione e la sua brevettabilità. – 3. La funzione del brevetto. – 4. Le origini della questione brevettuale. – 5. La questione brevettuale nel XXI secolo. – 6. Il “pacifico” conflitto tra diritto della proprietà industriale e diritto *antitrust*.

1. L'innovazione tecnica tra proprietà ed esclusività

La realizzazione di qualsiasi prodotto ha necessariamente bisogno del concorso di più fattori produttivi, dall'utilizzo di cose materiali all'impiego di lavoro, passando obbligatoriamente per lo sviluppo e l'applicazione di scoperte, conoscenze, esperienze e tecniche. Quindi, di vere e proprie invenzioni. Ogni prodotto è, dunque, il risultato della combinazione di tali fattori, che comprendono elementi materiali insieme a idee, progetti, ovvero beni immateriali che vengono quindi ad essere incorporati nel manufatto risultante dalla produzione, che resta una cosa materiale.

L'innovazione tecnica, in tale ottica, può essere vista come quell'attività di ricerca e sviluppo e/o di pura e semplice intuizione inventiva, prodromica alla produzione e alla utilizzazione di prodotti ovvero all'individuazione di procedimenti e processi funzionali alla loro produzione. Si tratta quindi di quel processo intellettuale (che vede il suo momento culminante nella realizzazione dell'idea o progetto) che può appartenere a varie fasi del ciclo produttivo, con ciò riferendoci a quelle tipiche della concreta realizzazione del nuovo prodotto, ma anche alla fase organizzativa e/o a quella relativa alla commercializzazione.

In tale contesto, occorre rilevare che quando il bene immateriale (la tecnica o il modello utilizzato per la produzione) è di pubblico dominio perché tradizionale o largamente diffuso - e in quanto tale da alcuno rivendicato o rivendicabile -, esso risulta privo di valore

in sé, non potendo essere oggetto di diritti di privativa in favore di singoli soggetti. Al contrario, quando il prodotto o il processo volto alla produzione dello stesso presentano elementi innovativi veri e propri, sorge la necessità di affrontare il tema della c.d. proprietà intellettuale.

Lungo questo crinale si è diffusamente dibattuto sulla problematica giuridica connessa al diritto di proprietà, ovvero all'applicabilità di quel diritto di appartenenza (destinato alle cose materiali) anche alle opere intellettive che sono venute ad incorporare il bene materiale. Se con riguardo alle cose materiali è imprescindibile la ripartizione di esse tra diversi soggetti in ragione della funzione del diritto di proprietà, non è la stessa cosa per i beni immateriali. Questi, infatti, possono essere illimitatamente e contestualmente sfruttati o comunque fruiti da chiunque, il che ne potrebbe far discostare la relativa disciplina giuridica da quella propria dei beni materiali, potendosi dubitare della stessa qualificazione di beni economici, in relazione alla mancanza di quella "scarsità di risorse" tipica del concetto di economicità. Giova osservare che, avuto riguardo all'istituto della proprietà privata, è stato acutamente segnalato come i substrati materiali al centro di tale situazione giuridica sono naturalisticamente dati (limitatezza/scarsità dei beni) e, per certi versi, preesistenti ai processi di allocazione e di distribuzione, in quanto coincidono con una realtà limitata non riproducibile e non incrementabile nel corso del tempo, a prescindere dalla sua corporeità o non corporeità originaria.

Di contro, le creazioni intellettuali, una volta venute ad esistenza e rese conoscibili, sono alla portata di tutti senza che la fruizione da parte di ciascuno possa impedire quella degli altri o essere diminuita – da un punto di vista tecnico, beninteso, e non economico - dall'emersione di un nuovo utilizzatore. Il godimento del bene da parte di un soggetto non interferisce con quello di un altro soggetto¹. Una parte della dottrina ha però affermato che la natura infinita dei beni immateriali e la loro illimitata fruibilità attengono ad un momento successivo a quello della produzione. In tale contesto, le soluzioni innovative non sono certo illimitate e la scarsità di risorse si manifesta più evidente².

In ogni caso, intorno alla qualificazione dei beni immateriali come oggetto del diritto di proprietà, si è acceso nel tempo un ampio dibattito³, che fonda le radici anche su ragioni etico sociali, quali il riconoscimento, secondo alcuni, della proprietà (o meglio dell'esclusiva sul suo utilizzo) del bene "conoscenza", il quale, secondo altri, dovrebbe essere a disposizioni di tutti: sul punto si rinvia a quanto già esposto nella parte introduttiva. Sotto questo profilo, si è indagato anche sugli obiettivi sociali che si intendono perseguire attraverso la proprietà privata nel caso di beni materiali e la proprietà intellettuale nel caso di beni immateriali, che, come acutamente osservato, sono diversi. Nel primo caso si tratterebbe di assicurare "direttamente" la gestione ottimale di beni scarsi divenuti oggetto di appropriazione individuale, per cui la funzione sociale opera all'interno stesso della situazione giuridica divisata. Di converso, nel caso della proprietà intellettuale, l'obiettivo sarebbe individuabile nella promozione dei processi stessi di creazione e di invenzione, dai quali essa sorge e per i quali essa si rileva strumentale. In questa prospettiva, la creazione di diritti sui beni

¹ IANNARELLI A., "Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, a cura di Resta, Milano, 2011, p. 98.

² SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 2011, p. 28.

³ CORNISH W., *Personality Rights and Intellectual Property*, in *Oxford History of the Laws of England*, a cura di Baker, vol. XIII, 1820-1914, V, Oxford, 2010, p. 847 ss.

immateriali acquista un'indubbia crescente rilevanza sociale, fondando i propri presupposti sul bilanciamento tra molti valori pubblici relativi, appunto, alla diffusione del sapere e della conoscenza, all'incentivazione del processo creativo e alla libertà di espressione.

Nel mondo imprenditoriale assume particolare valore l'innovazione tecnologica che investe la fase della produzione industriale e che diventa momento centrale dell'attività di impresa perché offre all'imprenditore un vantaggio competitivo e concorrenziale sugli altri operatori. L'imprenditore che immette un nuovo prodotto sul mercato o utilizza un diverso processo di produzione o di commercializzazione alternativo e innovativo, avrà un beneficio competitivo di indiscussa rilevanza, in quanto offre qualcosa che altri non hanno. Tale beneficio (vantaggi competitivo) viene ad essere perso non appena quella innovazione viene sfruttata anche da altri che la utilizzano per la produzione dei relativi beni da immettere sul mercato. Ecco che quindi è diventato indispensabile ed indifferibile, per i legislatori, regolare l'istituto della "Proprietà Industriale" riferendosi con ciò a quell'insieme di norme che disciplinano i diritti poc'anzi menzionati. Si tratta di diritti attribuiti dai titoli di proprietà industriale, che concedono alle imprese un monopolio di sfruttamento e utilizzo delle loro creazioni/invenzioni. Infatti, il c.d. *ius excludendi omnes alios*, derivante dalla titolarità di un diritto di proprietà industriale, consiste proprio nella facoltà di vietare a terzi lo sfruttamento non autorizzato di segni distintivi o creazioni intellettuali di vario genere, oggetto di privativa.

Giova ricordare, in ogni caso ed a prescindere dalla effettiva tutela legale offerta dalla legge, che la ricerca dell'esclusiva da parte dell'imprenditore si può estrinsecare anche con la volontà dello stesso di tenere nascosta ai concorrenti la struttura della sua innovazione, in modo da impedire loro di copiarla. Questo è lo strumento del segreto aziendale. Il trattamento confidenziale delle informazioni è una pratica consolidata nei secoli. In molti paesi esistono strumenti giuridici per tutelare i segreti commerciali, indipendentemente dalla loro definizione come parte dei diritti di proprietà intellettuale. Bisogna allo stesso modo tener conto che la protezione delle informazioni confidenziali viaggia su un diverso binario rispetto agli ambiti del diritto in materia di proprietà intellettuale, quali ad esempio i brevetti, i diritti d'autore e i marchi.

Meritevoli di tutela sono quindi le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni presentino i requisiti appositamente previsti dal legislatore (quali, come si avrà modo di approfondire nell'ambito del capitolo 5, in questa parte, la segretezza, il valore economico in quanto segrete e la sottoposizione a misure ragionevolmente adeguate a preservarne il riserbo). In ogni caso il segreto non è in grado di coprire qualunque innovazione e non sempre raggiunge l'effetto voluto. Non è possibile proteggere con il mero segreto, ad esempio, le innovazioni che attengono alla struttura del prodotto immesso sul mercato, specie laddove si tratti di un prodotto materiale, poiché quest'ultimo potrebbe – in modo più o meno agevole – essere smontato e imitato da altri imprenditori. Di contro, l'efficacia del segreto manifesta tutta la sua utilità in rapporto all'innovazione di nuovi processi produttivi, che possono essere conosciuti solo da chi vive l'azienda e la sua fase produttiva. In questo senso il segreto può essere mantenuto fino a che non si verifica, come spesso accade, la divulgazione dell'informazione in relazione ad una fuga di notizie, magari ad opera di ex dipendenti o collaboratori dell'imprenditore. La durata del segreto non è quindi mai seriamente prevedibile.

A ben vedere, il mantenimento del segreto sulle innovazioni manifesta, di per sé, effetti negativi per la collettività. Anzitutto, quanto più a lungo si conserva il segreto, tanto più a lungo la collettività subisce la posizione di monopolio delle singole imprese a discapito dei

benefici prodotti da un sistema concorrenziale; inoltre, se è vero che un segreto custodito bene è quello detenuto da un numero molto limitato di persone (al limite – ovvero, nella prospettiva di chi lo detiene, nella migliore ipotesi possibili – dal solo inventore), vi è il rischio che il segreto possa andare perduto alla morte del detentore e delle eventuali altre persone che ne erano a conoscenza, sì da causare la definitiva perdita dell'invenzione⁴, con un evidente sacrificio in termini di benessere collettivo.

Ciò considerato, si può senz'altro affermare che il regime di segreto non può essere considerato strumento di protezione adeguata e completa dell'invenzione, sia che ci si ponga nella prospettiva della collettività, sia che si assuma il punto di vista dell'inventore. Su tali basi si fonda l'istituto del brevetto per invenzione.

2. La tutela dell'invenzione e la sua brevettabilità

La disciplina dei brevetti – quale insieme di norme volte a garantire tutela giuridica alle invenzioni industriali – si pone in rapporto strumentale e funzionale rispetto ai precetti sanciti nella Carta costituzionale.

La protezione brevettuale, infatti, incentiva l'attività inventiva assicurando all'autore dell'innovazione un diritto di esclusiva temporaneo, favorendo così l'investimento in ricerca e sviluppo da parte di soggetti pubblici e privati. La finalità pubblicistica sottesa al sistema brevettuale – lungi dall'essere meramente patrimoniale – risiede nella promozione del progresso tecnico-scientifico, coerentemente con il dettato dell'art. 9 della Costituzione, che, seppur privo di immediata percettività, assume rilevanza interpretativa nell'orientare la legislazione ordinaria verso la valorizzazione dell'innovazione in una logica di utilità sociale e di diffusione della conoscenza.

Il codice civile, all'art. 2585, individua l'oggetto del brevetto, ma non offre una definizione di invenzione industriale. Analogamente, il codice della proprietà industriale (di seguito anche c.p.i.)⁵ evidenzia, all'art. 45, soltanto quanto non possa, invece, essere considerato invenzione. Invero, sia gli ordinamenti giuridici nazionali sia i testi delle convenzioni internazionali in materia, non danno una definizione esplicita, precisa e puntuale di invenzione; non esiste, quindi, nel diritto positivo, una precisa definizione di invenzione industriale. Si tratta di una lacuna probabilmente intenzionale, giustificata dalla possibilità di mantenere il concetto aperto e flessibile, al passo con i tempi, in modo da adattarsi ai mutamenti della tecnologia e della scienza. Piuttosto, il compito del legislatore è stato quello di dettare una specifica disciplina del sistema brevettuale, riservandosi l'onere di precisare quali requisiti debba avere un'invenzione per essere brevettabile e cosa, al contrario, non possa essere considerato come invenzione o non possa costituire oggetto di brevetto. In questo contesto, l'invenzione viene tradizionalmente concepita e definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza (italiane e straniere), come la *soluzione originale di un problema tecnico*. Si tratta di una nozione ora accolta anche dalla regola 42, comma 1, lett. c) del Regolamento di esecuzione della Convenzione

⁴ VANZETTI A. – DI CATALDO V. – SPOLIDORO M.S., *Manuale di diritto Industriale*, Milano, 2024, p. 378.

⁵ Il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, costituisce l'intervento normativo di maggior rilievo nella materia dei diritti di proprietà industriale ispirato ad una logica di semplificazione e riassetto sistematico. L'iter legislativo ha preso il via con la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ove la "Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale" (art. 15) e ad esso ha fatto seguito il regolamento di attuazione di cui al D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.

di Monaco, e può essere ulteriormente precisata sulla scorta della giurisprudenza e dei dati normativi intervenuti nel tempo, come «soluzione (tecnica) di un problema (tecnico) prima irrisolto o risolto diversamente mediante l'applicazione (tecnica) di un principio scientifico o di altre conoscenze più teoriche»⁶.

Ecco che quindi l'invenzione, per trovare tutela, deve appartenere al mondo della tecnica, traducendosi in un risultato applicativo di carattere industriale. Per questo è sempre più corretto parlare di "invenzione industriale" e non di semplice "invenzione", che è invece concetto tipico del mondo della scienza e delle attività puramente conoscitive. La determinazione di una concreta accessibilità al concetto di invenzione industriale brevettabile assume tutto il suo rilievo quando si tratti di valutare l'accesso alla tutela brevettuale per i prodotti tipologicamente nuovi. In questo caso la definizione non è d'ausilio assumendo carattere descrittivo e non costruttivo.

3. La funzione del brevetto

Il brevetto per invenzione è l'istituto giuridico attraverso il quale l'ordinamento garantisce all'inventore richiedente il diritto di utilizzazione esclusiva della propria invenzione per un limitato periodo di tempo (solitamente, di durata ventennale) e all'interno di un determinato territorio. La concessione di tale diritto ha un duplice obiettivo. Da un lato, garantisce lo stesso inventore dal rischio di distruzione del segreto, perché l'esclusiva durerà in ogni caso per l'intero periodo di tempo fissato dalla legge, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di realizzare la medesima invenzione. Dall'altro lato, si evita il rischio, ricadente sulla collettività, che il monopolio sull'invenzione, in regime segreto, si protragga troppo a lungo (potenzialmente, ben oltre il termine ventennale generalmente concordato in materia brevettuale).

La temporalità di sfruttamento economico esclusivo del bene immateriale "invenzione" è a sua volta in linea con un modello disciplinare che, al fine di incentivare il processo creativo (la qual cosa risponde evidentemente ad un interesse collettivo), introduce una deroga alla libera fruizione a favore della utilizzazione economica privata, sì da introdurre una scarsità (propria, come visto, dei beni materiali) artificiale. Scarsità, dunque, di fonte legale, in quanto di ostacolo alla fruizione inclusiva illimitata e perenne. Sulla base di tale ricostruzione è stato autorevolmente sostenuto che i brevetti assicurano un *trade off* tra una prospettiva *ex ante* ed una *ex post*. Secondo la prima, la società mira ad incoraggiare l'innovazione e la creatività espressiva, assicurando ai creatori l'esclusiva nello sfruttamento commerciale dei prodotti che derivano dalla loro attività: di qui la previsione di siffatti diritti. Nell'altra prospettiva, ossia quella *ex post*, al fine di fronteggiare le distorsioni derivanti proprio dall'introdotta esclusività, sono stati fissati limiti di durata ai brevetti⁷.

L'attribuzione di un diritto di privativa consente quindi la remunerazione dell'attività di ricerca dell'inventore e degli investimenti da lui effettuati, ma nel contesto del più generale obiettivo di promuovere l'attività di ricerca e sviluppo all'interno del mercato. Occorre sottolineare che, nell'ambito della tutela classica delle privative, il contemperamento tra l'interesse individuale delle imprese, da una parte, e l'interesse generale a che sia incentivato lo sviluppo culturale e tecnologico e salvaguardata la fisionomia concorrenziale del mercato, dall'altra, trova puntuale

⁶ MUSSO A., *Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità* in *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja – Branca – Galgano*, Bologna, 2013, p. 115 e ss.

⁷ SENA G., *op. cit.*, p. 97.

riscontro anche nella disciplina del brevetto, ove sono presenti «anticorpi pro concorrenziali onde ridurre l'attrito dello *ius excludendi* con il regime concorrenziale di riferimento»⁸.

Osservando la fattispecie da un diverso angolo visuale, il brevetto assicura alla collettività l'acquisizione stabile dell'invenzione al patrimonio collettivo; infatti, il rilascio del brevetto è subordinato ad una corretta e completa descrizione dell'invenzione, e così, qualunque incidente possa cogliere l'inventore, l'invenzione non potrà perdersi.

Come autorevolmente sostenuto, alla base del rilascio del brevetto si può ravvisare una sorta di "contratto" tra l'inventore e la collettività. L'inventore mette a disposizione della collettività la sua invenzione, offendendone una descrizione adeguata nella domanda di brevetto; la collettività remunera l'acquisizione dell'invenzione al patrimonio collettivo attribuendo un diritto esclusivo di uso dell'invenzione, limitato nel tempo⁹.

Ma il brevetto non protegge tutte le innovazioni, trattandosi di un sistema di tutela rivolto alle sole innovazioni tecnologiche, o meglio – ampliando il campo di indagine – alle sole innovazioni qualificabili come invenzioni industriali. Per le innovazioni di tipo organizzativo, di tipo commerciale e di tipo finanziario, la tutela è affidata al solo segreto. In questo ambito, è opportuno evidenziare che l'introduzione della privativa sui segreti di impresa è figlia della tendenza ad espandere in senso protezionistico la tutela offerta dai diritti di proprietà intellettuale.

In dottrina si è discusso, tuttavia, sulla qualificazione giuridica del segreto industriale, contrapponendosi le teorie che lo consideravano alla stregua di un "bene giuridico" idoneo a costituire un diritto assoluto tutelato *erga omnes* (come il diritto di proprietà), rispetto alla diversa impostazione offerta da chi sosteneva che si sarebbe dovuto al più parlare di un "bene economico" indirettamente tutelato dalle norme che consentono al titolare di utilizzare in regime di segreto la propria invenzione e, più in generale, dalla «protezione che gli deriva dalla preclusione (perché illeciti) di mezzi che potrebbero servire a carpirlo»¹⁰.

In ogni caso, la tutela del segreto posta dal codice si presenta, al confronto con la tutela brevettuale, sensibilmente sbilanciata a favore degli interessi monopolistici delle imprese (ad ottenere la remunerazione degli investimenti effettuati non solo in attività di ricerca, ma anche nel costituire e mantenere adeguate misure di segretezza) rispetto agli interessi concorrenziali del mercato, data l'assenza, nella disciplina sostanziale, di meccanismi di riequilibrio tra interessi del titolare ed i più ampi interessi coinvolti¹¹.

4. *Le origini della questione brevettuale*

Nel corso degli ultimi secoli si è assistito ad un vivace dibattito sulla necessità o meno di dover offrire tutela alle invenzioni industriali, e quindi di creare un sistema giuridico incentrato sui diritti di brevetto, o per meglio dire - avuto riguardo al momento storico in cui questo dibattito ha visto la sua più prolifica interazione - se fosse opportuno abolire la relativa disciplina già introdotta in alcuni stati.

⁸ GHIDINI G., *Profili evolutivi di diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001, p. 8, richiamato da PASTORE M., *La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, cit., p. 309.

⁹ VANZETTI A. – DI CATALDO V. – SPOLIDORO M.S., *op. cit.*, p. 379.

¹⁰ ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 285.

¹¹ PASTORE M., *op. cit.*, p. 310.

A questa discussione politico-dotttrinaria, è stato affidato il termine di “questione brevettuale” (ovvero nei termini anglosassoni “*Patent controversy*”), la quale ha visto, soprattutto nell’ambito del XIX secolo, la sua massima espressione dialettica.

Una volta che gli Stati hanno indirizzato poi le proprie politiche verso l’adozione di sistemi di tutela brevettuale, andando a sopire il dibattito, la stessa “questione” è tornata di attualità agli inizi del XXI secolo, sia pure in una veste nuova, e con obiettivi diversi, ma di enorme importanza, rispetto a quello che caratterizzò la questione brevettuale nella seconda metà dell’Ottocento.

Ed invero, mentre nel XIX secolo la questione brevettuale era incentrata sulla necessità di operare una scelta di mantenere o meno la normativa sui brevetti considerati nel loro complesso (“*as a Whole*”)¹², ovvero con sua struttura fissa e costante, ad oggi l’analisi è rivolta all’indagine sulle singole regole del diritto dei brevetti, nell’ottica della individuazione dell’equilibrio costi-benefici nell’applicazione di ciascuna regola, isolatamente considerata, in modo da poter modulare gli opportuni interventi normativi sulle singole fattispecie oggetto di continua evoluzione.

Si sono pertanto venute a formare correnti di pensiero “abolizionistiche” fondate per un verso dal filone ideologico anarco-comunista che si è oppone alla proprietà industriale come si oppone - più o meno esplicitamente - alla proprietà privata in generale, ed in altri casi da idee più liberiste che hanno manifestato un approccio critico sui vantaggi che la proprietà industriale potrebbe portare in termini di effetto incentivante rispetto ai danni che il monopolio potrebbe causare sotto il profilo economico-sociale. Stando a tale approccio, l’inventore riceverebbe dalla priorità temporale (la possibilità di sfruttare immediatamente e in ogni caso prima degli altri la propria invenzione) un vantaggio economico che deve ritenersi sufficiente a remunerare il proprio lavoro, e che non necessiterebbe quindi di ulteriore tutela. Quanto alla posizione favorevole circa la necessità di tutelare le invenzioni industriali con un impianto normativo di natura brevettuale, si sono viste evolversi due linee di pensiero: la prima utilitaristica e funzionalistica, che ritiene che il legislatore debba disporre di diritti di esclusiva per promuovere il progresso della scienza e della tecnica; la seconda, di impostazione giusnaturalistica, che giustifica la tutela della proprietà intellettuale quale fonte del diritto di remunerazione del lavoro dell’ideatore e/o comunque del diritto della personalità. Questo concetto è trasfuso altresì nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo secondo cui «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore».

Stessa sorte protettiva è inserita nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, almeno stando all’interpretazione della Corte Europea con riferimento alla protezione del diritto di proprietà (intellettuale)¹³, ovvero a quanto lapidariamente sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea secondo cui «la proprietà intellettuale è protetta».

Sotto un profilo meramente storico evolutivo, la questione è risalente.

Autorevole dottrina¹⁴ ha suddiviso il percorso delle “idee apicali” in materia di creazioni intellettuali, in cinque fasi storiche.

¹² MACHLUP F., *An Economic Review of the Patent System. Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary of the United States Senate*, Eighty-fifth Congress, Second Session, United States Government Printing Office, Washington, 1958.

¹³ Cfr. Corte europei dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, 11 gennaio 2007, (appl. n. 73049/01).

¹⁴ LIBERTINI M., *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in AIDA, 2014, p. 299.

La prima, la più antica, vede la conoscenza (la “cultura”) come un bene comune (e spesso anche come un dono divino). L’idea che l’attività intellettuale fosse un bene comune naturalmente messo a disposizione di tutti ha fatto sì che l’attività culturale fosse per secoli finanziata e sostenuta dal mecenatismo.

Una seconda fase della storia della proprietà industriale, definita intermedia, ha visto emergere l’idea che l’attribuzione di un monopolio (privilegio) potesse stimolare l’economia nazionale in una prospettiva di progresso tecnologico. Ci troviamo in questo caso di fronte ad assetti economici preindustriali, e per questo frammentati e disomogenei, con interventi singolari e mirati a singole fattispecie senza una regolamentazione dell’intero sistema.

La terza fase storica, definita “classica”, è caratterizzata per il fatto che i diritti di proprietà industriale si trasformano da “privilegi” in “diritti” fondati su norme generali e astratte. Si tratta di un fenomeno maturato nel corso del XIX secolo, che si sostanzia per aver concettualizzato le diverse esclusive non più come “privative” commerciali o monopoli, bensì come diritti di proprietà su nuovi beni. Quasi tutti gli Stati d’Europa inseriscono nei propri ordinamenti leggi sui brevetti per invenzione, ancor solo per una sorta di emulazione tra Stati, fondata in una comune convinzione, circa il ruolo positivo dei brevetti – anche in ottica di creazioni di monopoli – quale fattore di incentivazione del progresso tecnologico.

La questione brevettuale, in questa fase, si avvia ad essere dapprima un contenitore di riflessioni sui brevetti, formando un primo dualismo in tema di interessi meritevoli di tutela: da un lato troviamo gli inventori che hanno interesse a vedere ricompensato il proprio ingegno, il proprio lavoro ed il proprio investimento, e dall’altro i concorrenti dell’inventore che, avendo avuto meno fortuna, non hanno potuto remunerare i propri investimenti. Ma un gioco fondamentale viene giocato da un ulteriore dualismo, ovvero quello della collettività che ha il contemporaneo interesse di incoraggiare il progresso tecnico ed evitare un eccesso di monopolio.

Sotto un profilo storico l’ampio dibattito, anche politico, assume la sua più vivace dialettica agli esiti dell’insuccesso, soprattutto in Gran Bretagna alla fine del ‘800, della tutela alla contraffazione offerta dal sistema brevettuale. I contraffattori, in alcuni casi, riuscirono infatti ad accaparrarsi il 99% del mercato di un determinato prodotto oggetto di privativa, in dispregio della (inefficace) tutela brevettuale offerta dalla legge. Nonostante l’emanazione di un sistema di regole più soddisfacente, cominciò a prendere vita un grande movimento abolizionista il quale, fondandosi sul concetto più radicale e più ideologico del *free trade*, si proponeva di riattivare il progetto della Rivoluzione francese, che troppo presto era stato interrotto e non era riuscito ad eliminare gli ostacoli alla concorrenza che l’economia corporativa aveva generato. Nonostante questo fronte abolizionista l’esperienza brevettuale è andata avanti, dando vita ad una evoluzione continua delle linee del diritto dei brevetti.

La quarta fase storica sia avvia intorno alla metà del ‘900, quale evoluzione della fase “classica”. In questo contesto si riconosce una idea – oggi prevalente – per cui la proprietà industriale tutela soprattutto le ragioni dell’investimento imprenditoriale volto a valorizzare innovazioni tecniche o culturali. La tutela volge il suo sguardo all’impresa, mentre la personalità individuale dell’autore/inventore può entrare in gioco solo come fondamento del diritto morale a questo attribuito.

L’attenzione si sposta da un’impostazione unitaria (sì/no) verso una impostazione analitica dei problemi, che porta a ricercare soluzioni differenziate per ogni categoria di DPI (marchi, brevetti, diritti d’autore etc.) e, all’interno di ciascuna categoria, per diversi tipi di problemi. Non ci si chiede più se convenga conservare o abolire il diritto dei brevetti. Non si indaga più sul brevetto “*as a Whole*”. Si guarda, invece, alle singole regole del diritto dei brevetti, cercando di verificare, per ciascuna di esse, se il suo impatto sul sistema della ricerca può essere considerato positivo o negativo, se ciascuna di esse merita

di essere conservata o soppressa o modificata¹⁵. Il punto di arrivo della questione brevettuale del XIX secolo è da molti individuato nel c.d. paradosso di Machlup, secondo cui, se oggi i brevetti non esistessero, non ci sarebbero validi argomenti per introdurli, ma, dato che esistono e costituiscono una componente delle regole del gioco del processo industriale, sarebbe irresponsabile abolirli.

La quinta fase storica, quale reintroduzione, sotto un diverso profilo, della questione brevettuale, vede l'innovazione culturale come un processo collettivo, in cui il talento individuale costituisce una sorta di materia prima indispensabile, ma è in grado di tradursi in creazioni intellettuali dotate di valore economico solo se l'apporto creativo individuale si inserisca in un ambiente, istituzionale e culturale, atto a stimolarlo e a valorizzarlo.

In questa prospettiva, l'innovazione (industriale e culturale) non è più vista come la risultante del talento del singolo o del semplice investimento dell'impresa, ma come il risultato di complesse interazioni di sistemi territoriali e socioculturali, caratterizzati da pratiche collettive di know-how diffuso, talvolta sostenute da strumenti di sostegno anche pubblico ("distretti" e "reti d'impresa").

In tale contesto, a ben vedere, le citate interazioni non sarebbero attuabili solo mediante reti fisiche, bensì, soprattutto all'attualità, mediante reti virtuali (internet) generando un processo culturale innovativo in grado di alimentarsi ormai spontaneamente (modello "Wikipedia").

L'innovazione è oggi quindi definita come il frutto di un processo collettivo, caratterizzato da diverse dinamiche interne, nei diversi settori; in alcuni di questi un ruolo essenziale è svolto dall'iniziativa pubblica, come committente e finanziatrice delle innovazioni fondamentali (fra cui il caso più importante è stato proprio Internet), troppo onerose per essere sopportate dalle singole imprese, che le possono sfruttare generando una innovazione derivata.

Può quindi affermarsi che l'attuale fase vive il superamento della prospettiva individualistica della teoria ottocentesca dei beni immateriali, dirigendosi verso la visione della proprietà intellettuale come ad uno strumento di politica economica, da valutare nella sua effettiva funzionalità rispetto al fine del raggiungimento incrementale del benessere economico collettivo.

5. La questione brevettuale nel XXI secolo

Come sopra accennato, la questione brevettuale, oggi rientrata in auge, poggia le basi su un interrogativo di fondo: se il costo (sicuro ma inevitabile) sopportato dalla collettività e generato dal monopolio, sia adeguatamente controbilanciato (ed eventualmente superato) dai benefici derivanti dalla incentivazione del progresso tecnico, e quindi dal contributo in termini di miglioramento netto della qualità della vita della collettività.

Negli ultimi decenni, l'esperienza del diritto *antitrust* ha mostrato inequivocabilmente gli effetti negativi di qualsiasi monopolio e quindi anche del monopolio brevettuale.

Sull'altro piatto della bilancia poggia l'effetto incentivante del progresso tecnico che giustifica la presenza del brevetto nei sistemi moderni.

¹⁵ DI CATALDO V., *La questione brevettuale all'inizio del XXI secolo*, in *Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti*, VIII Convegno "Orizzonti del diritto Commerciale", 2017, p. 10.

Questo effetto, tuttavia, viene ritenuto superiore al costo del monopolio in funzione di come in concreto vengono ad atteggiarsi le singole regole del brevetto.

Non serve una legislazione brevettuale comunque strutturata, ma è necessario comporre un sistema coerente ma anche flessibile e disarticolato, onde permettere l'applicazione e l'interpretazione di ogni norma in funzione dell'effetto incentivante quale obiettivo da perseguire. E questa operazione deve investire ogni angolo del diritto dei brevetti: dai requisiti di brevettabilità all'estensione dell'esclusiva, dalle regole delle licenze ai meccanismi di *enforcement*. Sul solco appena tracciato si è assistito alla sottoscrizione e all'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs adottato a Marrakesh il 15 aprile 1994, cui aderiscono oggi 148 paesi, cioè i tre quarti degli Stati indipendenti. Come meglio argomentato *infra* sezione 3, in questo capitolo, si tratta di un accordo che contiene da un lato regole rigide e vincolanti, e dall'altro un impianto normativo aperto e flessibile ad accogliere formule applicative diverse. L'accordo è stato al centro del dibattito transazionale più recente, che prende le mosse soprattutto dalla insoddisfazione dei Paesi meno sviluppati – ai quali sarebbe stato imposto quale contraccambio per l'ingresso nel *World Trade Organization* (WTO) – che hanno contestato il proprio interesse ad avere un sistema brevettuale, così come costruito dai Paesi occidentali. Questo dibattito ha avuto il pregio di porre in evidenza e valorizzare la necessità di creare un sistema flessibile dell'Accordo stesso, pervenendo all'adesione di un approccio secondo il quale l'attuazione dell'Accordo TRIPs da parte di ciascun Paese, e soprattutto dei Paesi meno sviluppati, possa tener conto dei bisogni e delle priorità sociali culturali ed economiche di ciascuno Stato.

In questi termini si è espressa la c.d. *Declaration on Patent Protection*, uno studio del 2014 che ha definitivamente cristallizzato l'idea per la quale la disciplina brevettuale non deve essere osservata con un complesso rigido di regole fonte di applicazione diretta, ma come un elemento che necessariamente deve interagire con i caratteri propri di ciascun sistema, per cui può produrre effetti diversi in presenza di condizioni fattuali diverse.

In questo senso, quindi, il brevetto assume la natura di una componente che agisce nei vari sistemi, come un corpo che adatta la propria forma ai contorni vincolati del contenitore con il quale interagisce. Solo così il sistema con cui si relaziona non verrà “deformato” dall'ingresso del “corpo” estraneo, ma godrà dei benefici che la flessibilità dell'adattamento potrà generare.

Sotto altro aspetto, deve essere segnalata una ulteriore questione oggetto dell'attuale dibattito, ovvero la necessità o meno di incentivare con spesa pubblica l'innovazione, vuoi per ragioni etiche che limitano la brevettabilità delle “scoperte”, vuoi perché esistono campi (strategici per economia e società e quindi per la collettività) nei quali la ricerca privata non si spinge per l'alto rischio di mancata remunerazione degli investimenti.

Lungo questo percorso, la scelta del legislatore di limitare la brevettabilità della pura e semplice scoperta deve necessariamente essere accompagnata da un riconoscimento dell'essenzialità della ricerca “di base” sostenuta soprattutto dalla spesa pubblica o dal mecenatismo di fondazioni private, così com'è stato, nel tempo, il riconoscimento di siffatto ruolo alla ricerca universitaria.

Negli ultimi anni si è invece assistito, anche nel nostro paese, al fenomeno del “mercantilismo”, a mente del quale anche le università pubbliche devono concorrere sul terreno della ricerca industriale in aperta competizione con le imprese private. Questa concezione, tuttavia, non tiene definitivamente conto della necessità di dover spingere l'innovazione verso zone di frontiera, ad alto rischio immediato, ma destinate ad avere valenza strategica per il futuro dell'economia e della società (p.e. fonti di energie alternative). Tale opinione è

avallata da autorevole dottrina¹⁶ la quale ha evidenziato come sia stata forse sottovalutata la grande importanza che ha avuto, nella storia, la domanda pubblica di innovazione: si consideri che la più grande ed “epocale” innovazione del tempo presente, cioè internet, è venuta non dalla ricerca industriale (di solito incrementale) delle imprese, ma dalla domanda pubblica (militare, peraltro) statunitense, e da una illuminata scelta politica del governo americano di “collettivizzare” i relativi protocolli, attribuendoli ad un soggetto no-profit sotto controllo pubblico¹⁷.

Si tratta di un tema di rilevantissimo impatto, tanto che la Commissione europea ha avviato una politica di sostegno dei *Public Procurement for Innovation* e dei *Pre-Commercial Public Procurement*.

6. Il “pacifico” conflitto tra diritto della proprietà industriale e diritto antitrust

È indubbio che i diritti di proprietà intellettuale possano interferire con le norme poste a tutela sia della libera circolazione delle merci, sia della concorrenza.

Il trade-off tra la concessione al titolare del brevetto della possibilità di impedire o regolare la circolazione del bene ed i principi fondamentali della libera concorrenza di cui alla legge *antitrust*, diretta ad impedire la creazione e lo sfruttamento di poteri monopolistici, è del tutto evidente.

La tutela brevettuale, portando con sé una rilevante “carica monopolistica” (quantomeno sulle tecnologie), oggettivamente limita la produzione, lo scambio e l’importazione del prodotto brevettato fra i diversi paesi dell’Unione.

Nel diritto comunitario delle origini, i rapporti tra *antitrust* e proprietà intellettuale sembrano inseriti in un ordinamento che presuppone meno incertezze di quelle che il dibattito degli ultimi anni suggerirebbe. Ed invero, lo stesso Trattato lascia impregiudicati divieti o restrizioni giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, i quali però non «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Sembra risolto il problema della comparabilità fra la disciplina antimonopolistica comunitaria e il monopolio attribuito dal brevetto di invenzione, se non si chiarisse che tale principio non può essere letto nel senso che le norme a tutela della c.d. proprietà industriale o intellettuale derogano alla disciplina antimonopolistica, bensì nel senso che quest’ultima non esclude l’ammissibilità, per sé, della c.d. proprietà industriale-intellettuale, la quale resta tuttavia soggetta alle regole poste a garanzia della libertà di concorrenza¹⁸.

In tempi più recenti, come è noto, questa questione si pone invece nell’ambito di un più generale dibattito che riguarda gli effetti dei divieti *antitrust* sugli incentivi alla innovazione. La giurisprudenza comunitaria – nella ricerca di un equo temperamento tra le anzidette esigenze – ha proposto una chiave di lettura fondata sulla distinzione tra “esistenza” del diritto di privativa (piano “statico”, intangibile dai divieti imposti dalla normativa eurounitaria sulla concorrenza) e suo “esercizio” (piano “dinamico” della condotta, che può venir limitato dalla normativa antitrust).

¹⁶ LIBERTINI M., *op. cit.*, p. 324.

¹⁷ Cfr. TUOMI I., *Networks of Innovation. Change and Meaning in the Age of the Internet*, Oxford, 2002.

¹⁸ SENA G., *op. cit.*, p. 352.

Questo criterio è stato di volta in volta integrato e/o sostituito – secondo le “*rules of reason*” ritenute via via più confacenti allo scopo – con quello della ricerca dell’“*oggetto specifico del diritto*” oltre il quale il suo esercizio può trovare limitazione dalle disposizioni del Trattato. È necessario quindi indagare sulla sussistenza di circostanze particolari e prerogative nuove che possano creare ostacoli inaccettabili alla concorrenza¹⁹.

Tali risultati possono altresì essere raggiunti attraverso il metodo di “*verifica di compatibilità*” tra esercizio del diritto e tutela della libera circolazione delle merci, con l'imposizione del divieto quando il primo risulti finalizzato creare o conservare artificiose suddivisioni di mercato.

Questi canoni costituiscono riferimenti costanti della giurisprudenza nazionale e comunitaria al fine di scriminare tra liceità ed illiceità delle condotte commerciali coinvolgenti i diritti di proprietà intellettuale. In questa giurisprudenza si delineano chiaramente alcuni punti fermi.

Il possesso di un diritto di privativa industriale di per sé non attribuisce una posizione dominante al titolare, né può in sé stesso costituirne abuso. Al contempo non si può escludere la possibilità che l'esercizio di tale diritto da parte di una impresa dominante sia qualificato come abuso, ma tale accertamento dovrà necessariamente passare attraverso il riconoscimento delle circostanze di fatto caratterizzate da straordinarietà²⁰.

In conclusione, per spiegare la relazione esistente fra il diritto *antitrust* e la proprietà intellettuale è necessario analizzare le ragioni economiche che stanno alla base della tutela della proprietà intellettuale, e contemperarla con le altrettanto valide esigenze del diritto della concorrenza.

Se da un lato esiste il dato incontestabile relativo alla tutela riconosciuta al titolare del diritto di proprietà intellettuale di essere protetto dai c.d. *free-riders*, a ben vedere, e contrariamente a quanto può essere immediatamente percepito, la maggior parte dei diritti di proprietà intellettuale non comportano necessariamente la costituzione di monopoli.

Il diritto di brevetto, ad esempio, copre esclusivamente l'idea di soluzione così come descritta e rivendicata nella domanda presentata all'Ufficio. Il che vuol dire che il “monopolio” sarebbe circoscritto allo sfruttamento economico della singola idea di soluzione proposta: un “micro-monopolio” che non necessariamente manifesterà effetti sul mercato in generale, tantomeno sarà – nella maggior parte dei casi - rilevante per il diritto della concorrenza. Esso si troverà a concorrere con altri “micro-monopoli” ovvero con altre soluzioni dirette a risolvere il medesimo problema tecnico²¹.

Il titolare della privativa industriale, al più, può vedersi attribuiti profitti sovra competitivi generati dall'innovazione introdotta, poiché spesso esistono una molteplicità di beni sostituibili, o perché, ancor più spesso, quel che si innova è una componente di un prodotto; più raramente l'innovazione attiene alla creazione di un nuovo bene *tout court* oggetto di eventuale monopolio. Il risultato di tale ragionamento, porta ad enfatizzare gli effetti positivi che la disciplina brevettuale porta alla competitività tra “innovatori”, che non può far altro che stimolare la continua ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche e tecnologie.

¹⁹ SCUFFI M., *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Conc. merc.*, 2006, p. 485.

²⁰ TOFFOLETTO A. – TOFFOLETTI L., *I rapporti tra IPRs e antitrust. Funzioni, ancoraggi, bilanciamenti*, in *AIDA*, 2017, p. 337.

²¹ AREZZO E., *Brevetazione strategica e “non uso” del brevetto*, in *Giur. comm.*, 2019, p. 289.

Sezione 2

La protezione dell'innovazione in ambito internazionale. Il brevetto europeo e il brevetto europeo unitario

di Giuseppe Farina

SOMMARIO

1. Brevetto interno, mercato mondiale: i confini della privativa industriale. – 2. La Convenzione di Unione di Parigi. – 3. Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti. – 4. La Convenzione di Monaco: il brevetto europeo. – 5. Il brevetto europeo con effetto unitario. – 6. Le convenzioni circa la classificazione dei brevetti. – 7. *L'Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, TRIPs).

1. *Brevetto interno, mercato mondiale: i confini della privativa industriale*

L'ottenimento di un brevetto per invenzione industriale garantisce al titolare del diritto di privativa la piena facoltà di sfruttamento economico del ritrovato tecnico, e la possibilità di inibirne l'utilizzo a soggetti non legittimati. Il diritto di privativa, però, trova un limite invalicabile nel principio di territorialità della proprietà intellettuale¹, che circoscrive lo *ius excludendi* del titolare del brevetto al territorio entro il quale è vigente l'ordinamento ai sensi del quale la privativa industriale è stata accordata: il brevetto, cioè, ha efficacia solo nello Stato in cui è concesso, e non anche al di fuori di esso. Con la conseguenza per cui il trovato tecnico protetto da un brevetto potrà essere liberamente e lecitamente utilizzato da soggetti non titolari di alcuna privativa, al di fuori dell'area di efficacia della tutela brevettuale.

I mercati entro i quali può farsi sfruttamento economico dell'invenzione, tuttavia, di regola sono sovranazionali, il che determina, per l'inventore che intenda commercializzare il trovato tecnico in più Stati diversi, l'esigenza di ottenere la tutela brevettuale in ognuno, al fine di garantire al diritto di privativa l'estensione spaziale necessaria. Questi dovrà, quindi, introdurre tante domande di brevetto quanti sono gli Stati in cui intende sfruttare l'invenzione (c.d. depositi plurimi), secondo discipline e procedure diverse, nella lingua di ciascuna Nazione, rivolgendo la propria richiesta a distinti Uffici preposti alla concessione di brevetti, ognuno con le proprie regole e prassi istruttorie – l'attribuzione della privativa industriale è subordinata, infatti, alla verifica della compresenza di una serie di caratteristiche dell'invenzione, tra cui la novità, per cui gli Uffici brevetti sono chiamati a verificare che un trovato sostanzialmente uguale a quello richiesto di tutela non sia stato già in passato oggetto di brevetto (c.d. indagine sulla *prior art*).

Gli esiti delle domande plurime di brevetto potrebbero essere quindi anche diversi, talché l'inventore, per la stessa invenzione, potrebbe vedersi, per ipotesi, accordata la tutela brevettuale in un caso, negata nell'altro. Si badi, poi, che le domande plurime dovranno essere pressoché contemporanee: la domanda di brevetto è, infatti, divulgata entro un termine

¹ *Ex plurimis*, DI CATALDO V., *Sub art. 2584*, in *Cod. civ. comm.*, fondato da Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2012, p. 15; BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, diretti da Ubertazzi, 2007, p. 34; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 341.

predeterminato, tuttavia il requisito della novità, che si è osservato essere di generale applicazione nel diritto industriale dei singoli Stati, presuppone, ai fini della concessione della privativa industriale, che l'invenzione non sia stata resa accessibile, anche all'estero, prima del deposito della domanda di brevetto. L'inventore che, superati gli ostacoli che si sono illustrati, avesse provveduto all'inoltro di depositi plurimi della medesima domanda di brevetto in Stati diversi, sarebbe, comunque, titolare non di un'unica privativa avente efficacia internazionale, ma di tanti singoli brevetti nazionali (c.d. brevetti paralleli, secondo una espressione efficace²).

Evidenti sono le complessità (se non addirittura le possibili aporie) e i costi di un sistema siffatto, acuiti ancora, in particolare negli ultimi decenni, dalla direzione sovranazionale che gli scambi hanno assunto, anche in ragione dello sviluppo delle tecnologie. Se è vero, infatti, che nell'assetto attuale le regole di diritto industriale degli Stati sono in amplissima misura armonizzate, e ciò riduce i costi della brevettazione plurima, è pur vero che le norme in tema di brevetti vigenti negli ordinamenti nazionali, ancorché quasi del tutto coincidenti, sono applicate in sistemi giuridici di tradizione diversa e caratterizzati da peculiari canoni interpretativi della legge.

Per oltre un secolo, comunque, la comunità degli Stati ha tentato di arginare i problemi che si sono esposti, dando origine a un sistema di convenzioni internazionali in materia di brevetti.

2. *La Convenzione di Unione di Parigi*

Il più antico tra i trattati internazionali in tema di proprietà intellettuale è la Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, siglata il 20 marzo 1883 e di seguito più volte riveduta (a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967), e da ultimo modificata a Parigi il 2 ottobre 1979.

I Paesi firmatari della convenzione, a oggi 177 (inclusa l'Italia, tra gli undici fondatori dell'Unione; oggi la Convenzione è uno dei trattati internazionali a più ampia adesione), sono costituiti in una Unione per la protezione della proprietà intellettuale, che ha ad oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale. L'esame cui si procede esclude però, considerati i fini del presente scritto, le regole che riguardano i segni distintivi, le indicazioni di provenienza e le denominazioni d'origine.

La Convenzione introduce il principio di reciprocità (art. 2), per cui i Paesi unionisti attribuiscono ai cittadini degli altri Stati firmatari della Convenzione, gli stessi diritti in materia di proprietà intellettuale accordati ai propri cittadini dai rispettivi ordinamenti, e il principio di assimilazione (art. 3), che parifica a quella dei cittadini dei Paesi dell'Unione la posizione dei soggetti non cittadini, ma domiciliati, titolari di industrie o esercenti il commercio in uno Stato firmatario.

² Utilizzata, tra gli altri, in VANZETTI A. – DI CATALDO V. – SPOLIDORO M.S., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2024, p. 507.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer